



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10430 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rodolfo Caminiti, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Elisabetta Colaci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

1. della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla IV Sotto-Commissione il 26 aprile 2016 e del relativo verbale n. 23 (doc. n. 1);

2. del verbale della Commissione d'esame n. 2 del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso indetto con bando pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 2);
3. del verbale della Commissione d'esame n. 39 del 10 maggio 2016 e relativo allegato con cui la Commissione d'esame ha fornito risposta alle Sotto-commissioni in merito ai dubbi dalle stesse sollevate circa i criteri di valutazione dei titoli (doc. n. 3);
4. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021 (doc. n. 4);
5. del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e delle relative graduatorie (A e B) rettificata (doc. n. 5);
6. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto della stessa ad essere valutata secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito

quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Caminiti Rodolfo il 23/3/2022:

- 1) della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso a 175 dirigenti indetto dall'Agenzia delle entrate con bando prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, come da ultimo rettificati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 26189 del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie Concorsi ed Esami n. 14 del 18 febbraio 2022 (doc. n. 1);
- 2) del verbale della Commissione d'esame del suddetto concorso n. 6 del 23 febbraio 2016 (doc. n. 2);
- 3) del verbale della Commissione n. 7 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 3);
- 4) del verbale della Commissione n. 8 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 4);
- 5) del verbale della Commissione n. 9 del 29 febbraio 2016 (doc. n. 5);
- 6) del verbale della Commissione n. 39 del 10 maggio 2016 e del relativo allegato (doc. n. 6);
- 7) del verbale della Commissione n. 51 del 21 giugno 2016 (doc. n. 7);
- 8) di tutti i verbali in cui la Commissione ha reso chiarimenti o fornito indicazioni alle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli, anche non conosciuti o non resi disponibili dall'Agenzia delle entrate;
- 9) di tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da

eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO